

STATUTO

IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN PIETRO VERNOTICO BR VIA
LECCE 201

Numero REA: BR - 144669

Codice fiscale: 02412590743

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-02-2015 - Statuto completo	2
--	---

po sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale la

cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. All'occorrenza, la cooperativa potrà avvalersi delle leggi agevolative e creditizie del settore e, comunque, di tutte le provvidenze internazionali, nazionali e regionali utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche ricorrendo a prestiti a breve, medio e lungo termine e concedendo per lo scopo, ove richieste, anche garanzie ipotecarie sui beni della Società; la società cooperativa potrà, dunque, per realizzare il proprio oggetto sociale, richiedere e ricevere finanziamenti, anche agevolati, contributi in conto capitale ed ogni altra tipologia di incentivo di natura monetaria e/o reale.".

2) di modificare l'art.9 del contratto sociale inserendo la seguente clausola richiesta dalla Regione Puglia nel PO FESR 2007 - 2013 Asse VI - Competitività dei sistemi produttivi e occupazione - Linea di intervento 6.1.5 "Nuove Iniziative d'Impresa" pubblicata nel B.U.R.P. n.20 del 13.2.2014: "Non sono consentiti atti di trasferimento di quote di partecipazione societaria - che facciano venire meno i requisiti previsti dall'articolo 2 dell'Avviso Nuove Iniziative d'Impresa, pubblicato sul B.U.R.P. n. 20 del 13.2.2014 fino a tre anni dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammesso alle agevolazioni previste dal suddetto Avviso".

In conseguenza della modifica innanzi descritta l'art.9 del contratto sociale risulta modificato come segue:

"ART.9 - Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo volontario, nè essere cedute e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima. Non sono consentiti atti di trasferimento di quote di partecipazione societaria - che facciano venire meno i requisiti previsti dall'articolo 2 dell'Avviso Nuove Iniziative d'Impresa, pubblicato sul B.U.R.P. n. 20 del 13.2.2014 fino a tre anni dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammesso alle agevolazioni previste dal suddetto Avviso".

FERMO ED IMMUTATO RIMANE TUTTO IL RESTO.

Il testo definitivo dello Statuto Sociale, a seguito della presente modifica risulta essere il seguente:

"STATUTO DELLA SOCIETA': "IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA" COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "A" TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE

Art.1 - 1.E' costituita una Società Cooperativa a responsabilità limitata a mutualità prevalente, denominata: "IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA".

La Società Cooperativa ha sede del Comune di San Pietro Vernotico, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi del-

l'art.111-ter disp.att. del codice civile.

2. La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e nei termini di legge.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

4. Il domicilio di ogni socio per i rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

Art.2 - DURATA La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).

TITOLO II

Art.3 SCOPO - La cooperativa persegue esclusivamente scopi mutualistici tesi al perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini e ciò in conformità a quanto disposto dall'art. 1), lettere a) e b), della Legge n. 381 del 08/11/1991 unitamente a quanto indicato nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 116 del 08/11/1996. Per il raggiungimento di tali scopi mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro; le prestazioni dei soci cooperatori in favore della società, nel rigoroso rispetto delle leggi vigenti e secondo quanto eventualmente stabilito da apposito regolamento interno, potranno avvenire nella forma del lavoro subordinato oppure in forma di lavoro autonomo, lavoro a progetto, collaborazione non occasionale o in qualsiasi altra forma prevista dalle normative vigenti.

Art.4 - OGGETTO L'attività svolta dalla cooperativa, per il perseguimento degli scopi mutualistici, ha per oggetto: la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi [art.1), lettera a) della L. 381/91] come anche l'eventuale svolgimento di attività di servizi diversi dai precedenti quando finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati [art. 1) lettera b) della L. 381/91]. Servizio di Telesoccorso e Teleassistenza. Più precisamente, le attività di servizi di cui alla lett. b), art. 1), della L. 381/91 potranno essere poste in essere allo scopo di integrare funzionalmente ed in maniera coordinata i servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla lett. a), art. 1), della L.381/91 e ciò al fine di un migliore perseguimento di questi ultimi (che rimangono di interesse preminente e purchè il sistema contabile-amministrativo della cooperativa permetta la netta distinzione dei due diversi tipi di attività esercitabili e nell'ulteriore rispetto di quanto precisato nel proseguo di tale articolo. Quindi, con riferimento ai servizi di cui alla lett. a), art.1), della L.381/91, per il perseguimento degli scopi sociali la cooperativa potrà effettuare lo svolgimento

delle seguenti attività: Trasporto per soggetti in diffi-

coltà, Servizio di Telesoccorso e Teleassistenza, servizi di riabilitazione; di gestione di centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione; di orientamento psicopedagogico; di orientamento scolastico; di sostegno psicologico e pedagogico alle famiglie ed alle scuole; di servizi, anche di natura sanitaria, di assistenza, sostegno e riabilitazione a carattere domiciliare effettuati tanto presso le famiglie tanto presso la scuola od altre strutture di accoglienza; di gestione di ludoteche e centri educativi di aggregazione sociale; di gestione di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non anche con finalità turistico-terapeutiche e/o del benessere fisico o mentale della persona, nonché analoghe attività rivolte ai minori ai giovani portatori di handicap ed ai possibili utenti in posizione di "svantaggio" fisico e/o psicologico; di attività di valorizzazione dei beni ambientali e culturali; di svolgimento di servizi di carattere formativo e culturale anche finalizzati alla prevenzione degli stati di disagio e delle devianze minorili; di gestione di asili nido; di servizi di baby parking; di servizi tipo informagiovani ed informacittadino; di gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere animativo, educativo e riabilitativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, centri antiviolenza e centri risorse famiglia nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale; di attività di sostegno del turismo sociale come anche di gestione di strutture turistico ricettive finalizzate alla fruizione turistica delle persone in età anziana, dei portatori di handicap ed in genere di tutti i soggetti in posizione di "svantaggio" fisico e/o psicologico; di sostegno e/o assistenza ai malati di mente; di sostegno ai portatori di handicap; di gestione di case protette, comunità alloggio, case famiglia ai sensi delle L.R. (R.A.S.) 4/88 come anche i servizi inerenti l'assistenza, in comunità, dei tossicodipendenti; di servizio di consulenze familiari; di formazione educativa rivolta a tutte le fasce di età ossia ai minori, preadolescenti, adolescenti, giovani, adulti ed anziani; di consulenza psicopedagogica; di promozione di attività di carattere educativo, formativo e culturale, di sostegno alla famiglia, alla scuola ed a tutti gli altri Enti che svolgono attività finalizzata alla cura dello sviluppo della persona; di sviluppo armonico dell'individuo e ciò anche nei casi in cui risulti particolarmente necessario ed urgente svolgere funzioni di aiuto alla famiglia e di integrazione alla sua funzione educativa anche in quei casi in cui si richiedono interventi volti a rimuovere stati di disagio, di emarginazione, di difficoltà di integrazione sociale dei minori, di prevenzione laddove siano individuati fattori a rischio di emarginazione e disadattamento; attività di Pet Therapy e Clown Terapia. Altresì, con riferimento ai

servizi di cui alla lett. b) art.1), della L. 381/91 e nei limiti ed alle condizioni indicate nel secondo comma del presente articolo, per il perseguimento degli scopi sociali la cooperativa potrà svolgere attività che siano funzionali all'erogazione dei servizi socio-sanitari ed educativi di cui sopra, tassativamente nessuno escluso. La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti terzi non soci. La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico. In maniera strumentale al conseguimento del suddetto oggetto sociale, la Società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, purchè non nei confronti del pubblico e finanziarie, compreso il rilascio di fidejussioni, avalli e garanzie di ogni genere, anche reali, nonchè qualsiasi altra operazione che sia ritenuta necessaria od anche soltanto opportuna o utile per il conseguimento, anche indiretto, dello scopo sociale. La Cooperativa potrà istituire, sedi secondarie, sia in Italia, nonchè affidare a terzi appalti, subappalti o prestazioni di opere, anche intellettuali. Altresì, la cooperativa potrà partecipare a gare di appalto indette da Enti Pubblici e/o privati direttamente o indirettamente anche in A.T.L, come anche stipulare accordi e convenzioni con Regioni, Provincie, Comuni e con ogni altro organismo pubblico o privato anche nazionale e/o europeo purchè nel rispetto delle norme di legge in materia ed al fine di meglio perseguire, anche indirettamente, lo scopo e l'oggetto sociale. Potrà, inoltre, assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma In altre società od altri enti economici e non, comprese le associazioni anche non riconosciute, semprechè ciò sia ritenuto strumentale per il perseguimento dello scopo sociale. Potrà, Inoltre, fare adesione e partecipare ad Enti ed Organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito; nonchè favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed Enti idonei. Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. All'occorrenza, la cooperativa potrà avvalersi delle leggi agevolative e creditizie del settore e, comunque, di tutte le provvidenze internazionali, nazionali e regionali utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche ricorrendo a prestiti a breve, medio e lungo termine e concedendo per lo scopo, ove richieste, anche garanzie ipotecarie sui beni della Società; la società cooperativa potrà, dunque, per

realizzare il proprio oggetto sociale, richiedere e ricevere finanziamenti, anche agevolati, contributi in conto capitale ed ogni altra tipologia di incentivo di natura monetaria e/o reale.

TITOLO III

Art.5 SOCI COOPERATORI 1. Il numero dei soci della cooperativa è illimitato e non può essere inferiore al minimo né superiore al massimo stabilito dalla legge.

2. E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro subordinato o professionale a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, senza espresso assenso del consiglio d'amministrazione.

3. Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa.

4. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

5. Non possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenza diretta, imprese identiche o affini a quella esercitata dalla cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori e i mercati economici in cui operano i soci nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

6. Sono soci cooperatori coloro che:

- a. concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b. partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c. contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d. mettono a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, come definito nell'apposito regolamento interno.

Nella cooperativa potranno essere presenti le seguenti categorie di soci cooperatori:

- a) soci lavoratori, che prestano attività di lavoro remunerato. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione

in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

b) soci volontari, in numero non superiore alla metà del numero complessivo dei soci, che prestano la loro attività esclusivamente per fini di solidarietà e, gratuitamente; le suddette qualifiche dovranno essere riportate distintamente sul Libro dei Soci tenuto dalla società a norma di legge.

Art.6 - Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita;
- l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di attività della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro da instaurare, anche attraverso novazione, o da proseguire con la cooperativa, nel rispetto delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari;
- la quota di partecipazione che si propone di sottoscrivere, nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci entro i limiti di legge;
- la dichiarazione di attenersi al presente Statuto e ai Regolamenti, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

2. L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art.5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicate nel successivo art.8, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato; essa diventerà operativa e sarà annotata sul libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento di quanto previsto dall'art.7.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che sia stato effettuato detto versamento, la delibera diventerà inefficace.

3. La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento di quanto previsto nell'art.7.

In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con immediata annotazione nel libro dei soci.

4. Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'art.2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società

per azioni, l'organo amministrativo deve convocare l'Assemblea per le modificazioni dello statuto. In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci, dopo che l'Assemblea dei soci abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

5. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. In caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

6. L'organo amministrativo illustra nella relazione al bilancio oppure, in caso di redazione del bilancio abbreviato ex art.2435 bis, in nota integrativa, le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art.7 - 1. Il capitale sociale sottoscritto dai soci cooperatori deve essere versato interamente all'atto dell'ammissione.

2 I soci cooperatori sono obbligati:

a) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

b) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa, come previsto dall'ulteriore rapporto di lavoro e ferme restando le esigenze della cooperativa.

3. I soci cooperatori che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art.8 - E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione dell'Organo amministrativo, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

Art.9 - Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo volontario, né essere cedute e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Non sono consentiti atti di trasferimento di quote di partecipazione societaria - che facciano venire meno i requisiti previsti dall'articolo 2 dell'Avviso Nuove Iniziative d'Impresa, pubblicato sul B.U.R.P. n. 20 del 13.2.2014 fino a tre anni dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammesso alle agevolazioni previste dal suddetto Avviso.

RECESSO-ESCLUSIONE-MORTE Art.10 La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art.11 - 1. Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato, autonomo o in qualsiasi altra forma, sia cessato per qualsiasi motivo.

2. Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.

3. Spetta all'organo amministrativo constatare, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

4. Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per il rapporto mutualistico, dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art.12 - L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

1. che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché delle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico;
2. che, senza giustificato motivo e pur dopo formale intimazione scritta, si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
3. che non possieda o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
4. che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza agli interessi sociali;
5. il cui rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto con licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
6. il cui rapporto di lavoro autonomo o in qualsiasi altra forma sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
7. che si sia dimesso o abbia comunque risolto l'ulteriore rapporto di lavoro;
8. il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo;
9. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8 senza autorizzazione preven-

tiva dell'organo amministrativo;

10. che, senza giustificato motivo, si rifiuti, benché formalmente richiesto, di partecipare ai lavori dell'impresa sociale, ovunque questa abbia cantieri o altre sedi lavorative;
11. che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;

12. che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;

13. che in qualunque modo arrechi gravi danni, anche morali, alla Cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro soci e determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art.13 - 1. Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. Alla deliberazione di recesso e di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione di diritto dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salva, in caso di esclusione e in relazione alla particolarità del caso, la diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo.

3. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, secondo quanto previsto dall'art.35 del presente Statuto.

4. I soci che intenderanno reclamare contro i menzionati provvedimenti dell'organo amministrativo, dovranno promuovere la procedura arbitrale mediante presentazione di apposita istanza scritta, a meno raccomandata, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art.14 - 1. I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dell'art.7 della legge 59/92 o attribuito a titolo di ristorno. La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

2. Il pagamento, salvo il diritto di Menzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito, deve essere effettuato entro i 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

3. Il rimborso della parte di capitale sociale attribuito a titolo di ristorno può essere corrisposto in più rate, in un massimo di 5 anni, unitamente agli interessi legali ex art.2535, codice civile ultimo comma.

Art.15 - In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota sottoscritta ed eventualmente attribuita

a titolo di rivalutazione e di ristono nella misura e con le

modalità previste nel precedente articolo, si matura entro i 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Art.16 - 1. I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre 5 (cinque) anni dalla scadenza del termine di 180 (centottanta) giorni indicato rispettivamente nel precedenti artt.14 e 15.

2. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta rimborso della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un delegato unico alla riscossione.

3. La quota per la quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta, con deliberazione dell'organo amministrativo, al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI COOPERATORI

Art.17 1. Le tipologie e gli ulteriori rapporti instaurati con i soci, le prestazioni di lavoro, il trattamento economico e normativo applicabile e i relativi effetti sono disciplinati da apposito regolamento, redatto dall'Organo amministrativo ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, con le maggioranze previste per le Assemblee che adottano le modifiche statutarie.

2. Il regolamento stabilisce inoltre:

a. L'assetto organizzativo, aziendale e del lavoro, in relazione anche alle diverse tipologie di rapporti instaurabili con i soci e con il restante personale, dipendente e collaboratore;

b. le ragioni in presenza delle quali l'Organo Amministrativo può deliberare la sospensione o la riduzione delle prestazioni lavorative del socio, ed i relativi effetti;

c. i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi fronte;

d. il programma di mobilità in presenza delle condizioni previste dalla legge;

e. le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

Art.18 RISTORNO - a) L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, l'attribuzione dei ristoni ai soci cooperatori, proporzionalmente alla qualità e quantità delle prestazioni lavorative effettuate a favore della cooperativa, in conformità ai criteri stabiliti in apposito regolamento e nel rispetto dei limiti, delle condizioni stabilite dalla normativa vigente e delle disposizioni del presente statuto.

b) Il ristono potrà essere attribuito:

- mediante corresponsione ai soci a titolo di integrazione delle retribuzioni medesime;

- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote, anche in deroga all'art.2525 c.c..

TITOLO V

Art.19 STRUMENTI FINANZIARI Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari, partecipativi e di debito, privi di diritti di amministrazione, da offrire esclusivamente ad investitori qualificati e ad investitori istituzionali, rispettivamente ai sensi dell'articolo 2526, 4° comma c.c. e dell'art. 111 octies delle disp. di att..

In tale caso regolamento approvato dalla stessa assemblea sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli. All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dall'art.2541 Codice Civile. Le modalità di funzionamento delle Assemblee speciali sono determinate sulla base delle norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto.

TITOLO VI

Art.20 PATRIMONIO SOCIALE - Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna delle quali non può essere inferiore ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) né superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- dagli strumenti finanziari partecipativi privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 19;

b. dalla riserva legale, formata con gli utili di cui all'art.20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti;

c. dalla riserva straordinaria;

d. da ogni altro fondo o riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci cooperatori e gli altri possessori di strumenti finanziari durante la vita della Società né all'atto del suo scioglimento. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto

la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i

soci nel limite delle loro partecipazioni.

Art.21 GESTIONE SOCIALE E BILANCIO 1. L'esercizio sociale va dal 10 (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio e alla relazione al bilancio; in tale relazione o, in sua assenza, nella nota integrativa, dovranno essere specificatamente indicati i 'criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e le ragioni delle decisioni assunte per l'ammissione dei nuovi soci cooperatori.

3. Nella nota integrativa al bilancio l'organo amministrativo evidenzia separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche e documenta la condizione di prevalenza ai sensi dell'art.2513 c.c.

4. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente art. 18 e sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale, nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge, mai divisibile fra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 16 Dicembre 1977 n. 904;

b) una quota pari al 3% (tre per cento) ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della legge n.59 del 31 gennaio 1992;

c) ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci cooperatori, ai sensi e nei limiti contemplati dall'art.7 della Legge n.59 del 31 gennaio 1992;

d) ad eventuale remunerazione ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dalle leggi in materia per la sussistenza dei requisiti mutualistici, ragguagliata al capitale effettivamente versato;

e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente art. 20, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera d) dell'art.20, mai divisibili tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.12 della Legge 16 Dicembre 1977 n.904.

4. L'Assemblea può altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, la totalità dei residui attivi, al netto della quota pari al 3% da devolversi ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-

zione, venga devoluta al fondo di riserva legale.

TITOLO VII
ORGANI SOCIALI

Art.22 Sono organi della Società:

1. l'Assemblea dei soci;
2. l'Organo Amministrativo;
3. il Presidente;
4. il Collegio dei Sindaci, se nominato;

Art.23 DECISIONE DEI SOCI - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
3. la nomina dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale e del revisore;
4. le modificazioni dello statuto;
5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
6. le decisioni in merito al conferimento, cessione acquisto di azienda o ramo di azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società o impresa.
7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.
8. l'approvazione dei regolamenti interni, compresi i regolamenti con cui vengono definiti la tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori, i relativi, criteri, condizioni e modalità e trattamenti economici, da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche statutarie;
9. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori, dei Sindaci e dei soggetti incaricati del controllo contabile;
10. la deliberazione dell'erogazione di trattamenti economici ulteriori rispetto a quanto previsto nel regolamento interno ai sensi delle disposizioni di legge;
11. la deliberazione, all'occorrenza, di un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico da parte dei soci ai fini della soluzione della crisi;
12. la deliberazione, in presenza delle condizioni previste dalla legge, del programma di mobilità;
13. la determinazione della misura della quota di partecipazione che dovrà essere sottoscritta dai soci cooperatori;
14. la deliberazione su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge

o dal presente Statuto.

In caso di nomina di un Amministratore unico, all'Assemblea dei soci sono attribuite anche tutte le decisioni relative all'ammissione, recesso ed esclusione dei soci nonché tutte le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dal successivo art.24.

Art.24 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1) L'Assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.

2) La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante avviso affisso nella sede sociale e con lettera raccomandata, anche a mano, spedita o consegnata ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.

3) In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

4) Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, e potrà contenere l'avviso della seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta, da tenersi in giorno diverso da quello indicato nella prima.

5) L'Assemblea è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei soci.

6) L'Assemblea, tanto in prima quanto in seconda convocazione, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sugli argomenti di cui ai nn. 4), 5) e 7) dell'art.23 del presente statuto nonché sullo scioglimento e la liquidazione per cui occorrerà il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

7) Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano.

Art.25 - 1) L'Assemblea dei soci ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, e possibilmente entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

2) L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per

iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale o da un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del totale dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

3) Alle delibere che importano modificazione dell'atto costitutivo si applica l'art.2436 c.c.

Art.26 - 1. Hanno diritto ai voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni. Ogni socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia il valore della quota posseduta.

2. La Lega Nazionale delle Cooperative, la sua Associazione Nazionale di categoria e le Organizzazioni Cooperative provinciali e regionali cui la Cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

Art.27 - 1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza di quest'ultimo, dal Vicepresidente o dall'Amministratore più anziano di età.

2. L'Assemblea nomina un Segretario e, quando occorrono, due o più scrutatori.

3. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

4. Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.

Art.28 - ORGANO AMMINISTRATIVO

1. La Cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

2. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'Amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'Amministratore unico deve essere scelto esclusivamente tra i soci cooperatori.

3. Gli amministratori durano in carica per un periodo determinato dai soci al momento della nomina comunque non superiore a 3 (tre) esercizi. Gli amministratori possono essere rieletti.

4. La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo è stato ricostituito.

5. Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci al

momento della nomina, il Consiglio di amministrazione elegge

tra i suoi membri un Presidente e un Vicepresidente.

6. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, determinandone nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli amministratori.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci, le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci nonché i poteri concernenti le materie indicate dall'art.2475, comma 5, c.c.

7. In caso di nomina di un Amministratore unico, le decisioni in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci nonché quelle che incidono sui rapporti mutualistici dei soci sono attribuite alla competenza dell'Assemblea dei Soci, come previsto dall'art.23 del presente statuto.

8. Delle deliberazioni della seduta del Consiglio di Amministrazione si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

9. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Società.

Art.29 - 1) L'Organo amministrativo è investito del più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, salvo le competenze attribuite dal presente statuto all'Assemblea dei Soci.

2) In occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, l'organo amministrativo relaziona sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, documentando la sussistenza del requisito della prevalenza o precisano le azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art.2545 octies c.c..

3) Qualora sia nominato il Consiglio di Amministrazione, questo viene convocato, dal Presidente, ogni qualvolta vi sia materia su cui deliberare, oppure su domanda di almeno un terzo dei consiglieri.

4) il Consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia.

5) La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di telegramma o fax in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi o dai revisore, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

6) Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

7) Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioran-

za degli amministratori in carica.

8) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono palesi. In caso di parità dei voti la proposta si intende respinta.

9) Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art.30 - 1) in caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei soci che provvederà alla sostituzione definitiva.

2) Gli Amministratori nominati dall'Assemblea dei soci durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

3) Tuttavia, se la maggioranza degli amministratori rassegna le proprie dimissioni o, comunque, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di amministrazione decade automaticamente e gli amministratori rimasti in carica provvedono a convocare d'urgenza l'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio.

Art.31 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi e in giudizio spetta, alternativamente:

- all'Amministratore unico;

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. Il soggetto che ha la rappresentanza sociale è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie quietanze.

3. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente può delegare i propri poteri al Vice Presidente e ai consiglieri delegati, nonché, con speciale procura, a dipendenti della Società.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice Presidente.

Art.32 - COLLEGIO SINDACALE

1. Ove si verificassero i presupposti di legge, di cui all'art.2543, comma 1, codice civile la Cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.

2. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

Art.33 - 1. Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adequazione dell'assetto amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

2. I Sindaci relazionano in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

3. Il Collegio sindacale a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

4. I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge.

5. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro.

6. Il Collegio sindacale esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'art.2409 bis, terzo comma, codice civile.

Art.34 - I soci, con apposita delibera assembleare, pur in assenza dei requisiti richiesti dall'art.2543 codice civile possono in ogni momento nominare un Collegio sindacale o un revisore, determinandone competenze e poteri.

TITOLO VII

Art.35 CONTROVERSIE - CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero e salvo quanto previsto per i casi di cui all'art.36 del D.Lgs 17 gennaio 2003 n.5, qualora non risolta in via conciliatoria, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo nel quale ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Il soggetto designato alla nomina, in relazione alla complessità della controversia, può nominare più arbitri costituendo un collegio arbitrale e provvedendo anche alla nomina del presidente del collegio.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.

L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del

D.Lgs.17 gennaio 2003, n.5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzianti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

TITOLO IX

Art.36 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società dovrà procedere alla nomina, di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Art.37 - In caso di scioglimento della Società l'intero patrimonio sociale, dedotte il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci cooperatori e rivalutato ai sensi dell'art.7, della L. 59/92 o attribuito a titolo di ristorno, nonché le remunerazioni eventualmente maturate sulla quota, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione previsti dall'art.11 della Legge n.59 del 31 gennaio 1992.

TITOLO X

Art.38 - DISPOSIZIONI GENERALI

Le clausole mutualistiche di cui agli artt.18, 19, 20 e 37 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate."

L'Assemblea conferisce al Presidente specifico mandato ad apportare al presente verbale quelle modifiche e/o aggiunte che il Registro delle Imprese dovesse chiedere in sede di iscrizione.

Poichè non vi è altro da deliberare il presente verbale viene chiuso alle ore diciassette.

Ai fini dell'iscrizione di questo atto nel Registro Imprese la Comparsa dichiara a me Notaio che la sede legale della società in San Pietro Vernotico continua ad essere in via Brindisi n.12.

Le spese di questo atto,connesse e conseguenti,ammontanti a circa Euro 400,00 (Euro quattrocento), oltre I.V.A. ed anticipazioni sono a carico della Società.

Richiesto, Io Notaio ho fatto constatare quanto sopra con il presente verbale,del quale ho dato lettura,presente l'Assemblea,alla Comparsa,che lo approva, conferma e sottoscrive con me Notaio qui in calce e nel margine dei fogli intermedi, come per legge, alle ore tredici e minuti trenta.

Consta di dodici fogli, dattiloscritti da me Notaio su pagine intere quarantacinque e sin qui della pagina quarantasei.

F.to DE LUCA FEDERICA

F.to Notaio CAFARO Antonella Maria

Risultano firme marginali ed apposto sigillo notarile.

[illegible]